# REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/81 DELLA COMMISSIONE

**del 30 settembre 1981**

**relativo alla distillazione preventiva per la campagna 1981/1982**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 65,

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere decisa la distillazione preventiva se i quantitativi di vino da tavola di qualsiasi tipo, per i quali siano stati conclusi contratti di magazzinaggio, sono di entità pari o superiore a 7 milioni di ettolitri; che tale livello è stato largamente superato; che è pertanto opportuno, tenuto conto della circostanza che il mercato vitivinicolo resta caratterizzato da una situazione eccedentaria, decidere la misura di cui trattasi;

considerando che la distillazione preventiva deve aver luogo conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2008/81 [4]; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 343/79, si devono fissare delle date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione dei contratti stessi da parte degli organismi d'intervento e per le operazioni di distillazione; che, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento, è versato un aiuto il cui importo è fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che occorre precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 343/79 prevede che l'aiuto viene versato al produttore in due quote; che il secondo versamento deve aver luogo a breve scadenza, in modo che il produttore possa riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto; che è quindi opportuno disporre che il secondo versamento venga effettuato entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di distillazione;

considerando che è necessario stabilire le condizioni tecniche cui è subordinato il riconoscimento dei distillatori; che è d'uopo inoltre prevedere la possibilità che il riconoscimento venga revocato al distillatore in caso di sua inadempienza, salvo che questa sia dovuta a cause fortuite o di forza maggiore;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 e la Commissione devono essere tenuti informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione e devono conoscere, in particolare, i quantitativi di vino distillati ed i quantitativi d'alcole ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La distillazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 è aperta per la campagna 1981/1982 e viene eseguita conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 343/79 e del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono essere presentate anteriormente al 1° febbraio 1982.

2. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione di un contratto entro quindici giorni al massimo dalla data di ricezione della relativa domanda di approvazione e comunque anteriormente al 16 febbraio 1982.

3. Le operazioni di distillazione devono essere effettuate tra il 1° ottobre 1981 e il 31 luglio 1982.

*Articolo 3*

1. I contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 343/79 devono indicare:

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
[4] GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 3.

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Colui per conto del quale è effettuata la distillazione è assimilato al distillatore.

*Articolo 4*

1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a 1,50 ECU per % vol e per hl.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 343/79 è fissato a :

— 0,88 ECU per % vol e per hl se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2 paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 0,83 ECU per % e per hl se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I pagamenti da effettuare conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 343/79 hanno luogo nel termine massimo di trenta giorni dal soddisfacimento delle condizioni prescritte.

4. Nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 343/79, il prezzo minimo d'acquisto è pagato al più tardi trenta giorni dopo che l'intero quantitativo di vino specificato nel contratto risulta entrato in distilleria.

5. Nel caso contemplato dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 343/79, il prezzo minimo d'acquisto è pagato entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di distillazione dell'intero quantitativo di vino specificato nel contratto. Se l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non ha deciso di avvalersi in linea generale della facoltà di cui allo stesso articolo 4, paragrafo 6, il distillatore può giovarsi di tale facoltà soltanto previo accordo del produttore.

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Essi possono disporre l'impiego di un rivelatore per i vini consegnati per la distillazione.

*Articolo 6*

1. Per ottenre il riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 343/79 il distillatore deve essere in grado di trasformare il vino in un prodotto avente una gradazione alcolometrica pari o superiore a 86 % vol ovvero pari o inferiore a 85 % vol.

2. Se il distillatore non paga il prezzo d'acquisto al produttore o non assolve gli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie, il riconoscimento gli è revocato salvo che l'inadempienza sia dovuta a cause fortuite o di forza maggiore.

*Articolo 7*

1. Entro e non oltre il 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta da cui risultino i quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso ed i quantitativi dei prodotti ottenuti, espressi in alcole puro ; a questo riguardo, dev'essere fatta una distinzione tra i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 343/79, e quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, del medesimo.

2. Entro e non oltre il 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, per il mese trascorso :

— i quantitativi di vino indicati nei contratti di distillazione approvati,

— i quantitativi di vino distillati ed i quantitativi dei prodotti ottenuti espressi in alcole puro, operando la distinzione di cui al paragrafo 1.

3. Entro e non oltre il 31 agosto 1982, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza riscontrati a carico dei distillatori ed i provvedimenti conseguentemente adottati.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*